

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1718

DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori BOSO, BOSCO, PISATI, GIBERTONI,
ROSCIA, MANFROI e TABLADINI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1993

Nuove norme per la riforma delle Forze armate
e del servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio dibattito sviluppatosi intorno all'esigenza improrogabile di ristrutturare le Forze armate della Repubblica, ruotante attorno alle varie formulazioni del nuovo modello di difesa, deve concretizzarsi in un atto legislativo che ponga solide, chiare e distinte basi giuridiche all'apparato militare italiano in vista del secondo millennio.

Le Forze armate italiane, è a tutti noto, necessitano di una radicale ristrutturazione e di un deciso rinnovamento: tale processo deve riguardare uomini, mezzi ed organizzazione. All'elemento quantitativo, al numero inteso come potenza, all'esercito di popolo di derivazione risorgimentale, occorre infatti aggiungere l'elemento qualitativo ispirato da concetti quali la professionalità e l'efficienza, entrambi cardini essenziali di una moderna politica militare della difesa e della sicurezza.

Ciò però, s'intende, non può e non deve esaurire il dovere totale, esteso a tutti i cittadini, di partecipare e concorrere alla difesa del territorio, delle istituzioni, della sovranità, dell'indipendenza, della libertà degli individui, perciò tale dovere viene descritto e pensato anche come diritto, intendendo l'azione a difesa e per la sicurezza della collettività come conquista dell'individuo, e non soltanto come un obbligo.

L'adempimento del suddetto dovere e l'esercizio del diritto che ne deriva, viene poi a concretizzarsi non solo nella partecipazione ad un servizio armato all'interno di una struttura militare, ma anche nel concorso alla realizzazione della funzione di solidarietà che lo Stato deve svolgere nei confronti dei cittadini deboli e disagiati,

nonchè nel prender parte alla politica di salvaguardia ed accrescimento del patrimonio artistico ed ambientale.

Vari sono gli elementi di assoluta novità previsti dalla presente proposta di legge:

a) la già citata configurazione in termini di dovere-diritto dei cittadini al servizio per la difesa e la sicurezza della comunità politica;

b) la natura cosiddetta «mista» della componente umana delle future Forze armate, cioè la coesistenza di un nucleo centrale interoperativo e flessibile, qualitativamente e tecnologicamente all'avanguardia, composto da personale di carriera, volontario e retribuito, con un corpo militare composto da personale di leva, a coscrizione obbligatoria, con compiti spiccatamente difensivi e di natura territoriale, cioè distribuito e radicato sul territorio di origine e di residenza dei coscritti;

c) l'istituzione di un servizio generalizzato che assorba totalmente ed adempia la funzione di solidarietà sociale e civile di uno Stato moderno, consentendo in tale modo lo smantellamento di ogni forma di assistenzialismo creato dalla presenza e dall'intrusione dello Stato nell'economia;

d) l'individuazione del Ministro della difesa quale responsabile della politica militare e del Capo di stato maggiore come il comandante operativo, unico e diretto delle Forze armate, venendo così a privilegiare la funzione interforze, predominante nelle moderne strutture militari;

e) l'autorizzazione concessa al Governo del potere di disciplinare il processo di riammodernamento e di ristrutturazione delle Forze armate con un forte grado di discrezionalità tecnica, pur rimanendo al-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'interno dei principi generali previsti dalla presente legge;

f) l'inasprimento delle pene e delle sanzioni affinché venga disincentivato e

stroncato il fenomeno della corruzione in sede di esoneri dal servizio militare o civile, prassi che purtroppo ha contraddistinto i tempi passati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti i cittadini hanno il diritto ed il dovere di partecipare e concorrere alla difesa della Patria ed alla salvaguardia delle libere istituzioni. L'esercizio di tale diritto-dovere è direttamente connesso alla prestazione del servizio militare o civile.

Art. 2.

1. La difesa del territorio nazionale e delle istituzioni democratiche, nonché la solidarietà sociale e civile fra i cittadini si organizzano attraverso:

- a) il Servizio di difesa nazionale (SDN);
- b) il Servizio civile nazionale (SCN).

Art. 3.

1. Il Servizio di difesa nazionale, di cui all'articolo 2, dipende dal Ministero della difesa e ne fanno parte tutti i cittadini maggiorenni che sono chiamati alla leva militare o che intendono prestare servizio militare volontariamente.

Art. 4

1. Il Servizio di difesa nazionale di cui all'articolo 2 è costituito dalle seguenti Forze armate della Repubblica:

- a) Esercito (EI);
- b) Marina militare (MM);
- c) Aeronautica militare (AM);
- d) Guardia nazionale (GN);
- e) Arma dei carabinieri (CC);
- f) Guardia di finanza (GdF).

2. La consistenza numerica delle Forze armate della Repubblica è stabilita con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.

1. L'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare sono, di norma, impiegati per la difesa del territorio e dei confini dello Stato. Essi partecipano ad ogni operazione militare condotta in osservanza dei trattati e degli impegni assunti dall'Italia per il mantenimento della pace ed il rispetto del diritto internazionale. Le suddette Forze possono, inoltre, essere impiegate in tutti i casi di emergenza civile e a richiesta delle autorità governative preposte. Sono costituite da personale di carriera volontario e retribuito.

2. L'Arma dei carabinieri svolge funzioni di polizia militare e concorre, con la Polizia di Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico.

3. La Guardia di finanza è costituita da personale volontario e retribuito e svolge compiti esclusivi di polizia tributaria e di confine.

Art. 6.

1. La Guardia nazionale è costituita da personale di leva, fatta eccezione per una aliquota di sottufficiali e ufficiali di carriera. Il reclutamento e l'impiego avvengono su base territoriale per zone omogenee. In caso di stato d'emergenza, pubblica calamità e mobilitazione generale l'impiego può essere esteso a tutto il territorio nazionale.

2. La Guardia nazionale attende alla difesa ed alla sorveglianza del territorio, delle grandi infrastrutture e degli impianti economici e produttivi aventi significato strategico.

3. La durata del servizio militare all'interno della Guardia nazionale è di dieci mesi continui e consecutivi.

4. Le unità della Guardia nazionale reclutate nelle zone alpine o nelle comunità montane prendono il nome di Guardia nazionale alpina (GNA).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Le unità della Guardia nazionale reclutate nelle zone rivierasche e nelle isole prendono il nome di Guardia nazionale costiera (GNC).

Art. 7.

1. Il Ministro della difesa è il responsabile della politica militare.

2. Il comando delle Forze armate è unico e spetta al Capo di stato maggiore della difesa.

3. La Guardia nazionale è strutturata in comandi territoriali corrispondenti alle zone di reclutamento.

Art. 8.

1. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia nazionale provengono in misura non superiore al 30 per cento dal personale di carriera delle Forze armate; la rimanente parte è costituita da ufficiali e sottufficiali di complemento, con l'obbligo di prestare servizio continuo e consecutivo per quindici mesi. Tale periodo di ferma è rinnovabile, fino ad un massimo complessivo di cinque anni.

2. Il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali è commisurato alle esigenze funzionali ai compiti della Guardia nazionale.

Art. 9.

1. Al personale di carriera delle Forze armate della Repubblica ed agli ufficiali e sottufficiali di complemento della Guardia nazionale, qualora in servizio da almeno cinque anni e congedati con onore e senza demeriti, è riservato l'accesso esclusivo alle carriere iniziali del personale civile del Ministero della difesa, se in possesso dei titoli richiesti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il 50 per cento dei posti disponibili, da coprire attraverso arruolamenti o concorsi, per accedere alle carriere iniziali

nei Corpi armati di polizia, nel Corpo degli agenti di custodia, nei Corpi di polizia municipale, di vigilanza urbana, nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo militare della Croce rossa.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, se in possesso dei titoli richiesti, è riservato il 7 per cento dei posti disponibili, da coprire attraverso concorsi, per accedere alle carriere iniziali della pubblica amministrazione.

Art. 10.

1. Il Servizio civile nazionale, di cui all'articolo 2, svolge attività di carattere istituzionale a favore della collettività.

2. Il Servizio civile nazionale è alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Entrano a far parte del Servizio civile nazionale tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta, anche se inidonei al servizio militare, o comunque eccedenti il fabbisogno del Servizio di difesa nazionale per quanto attiene alla formazione dei ranghi della Guardia nazionale ai sensi dell'articolo 8.

4. L'accertamento dei requisiti, di cui al comma 3, spetta ad una apposita commissione, le cui competenze e attività sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, emanato ai sensi dell'articolo 12, che stabilisce inoltre le categorie di soggetti esenti, o dispensati dal servizio, oltre alle modalità per ottenere eventuali rinvii e ritardi.

Art. 11.

1. Il servizio civile viene svolto all'interno del Servizio civile nazionale. Esso è perfettamente sostitutivo del servizio militare ed ha la durata di dodici mesi, continui e consecutivi.

2. Tutti i cittadini che intendono prestare servizio civile devono inoltrare apposita domanda entro il conseguimento del diciottesimo anno di età.

3. L'assegnazione al Servizio civile nazionale è subordinata, comunque, alla copertura degli organi della Guardia nazionale di cui all'articolo 6.

4. I cittadini che svolgono servizio civile sono impiegati in attività a difesa di categorie deboli e disagiate oppure nei casi di pubblica calamità, in lavori di sorveglianza e conservazione del patrimonio artistico e ambientale o per altre esigenze di carattere sociale.

Art. 12.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa è delegato ad emanare, con propri decreti, tutti i regolamenti necessari per la sua attuazione, con particolare riferimento alla definizione delle zone di reclutamento ed impiego della Guardia nazionale.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3000 miliardi, pari a lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994 e per i successivi esercizi, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto per il Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Nessun cittadino può essere esentato oppure esonerato dall'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, eccezione fatta per i casi manifesti di invalidità permanente e per alcune categorie previste dai regolamenti di attuazione della presente legge di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Art. 14.

1. Chiunque a qualsiasi titolo, agisca o concorra ad evitare, aggirare o ridurre gli obblighi derivanti dalla presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni e con interdizione dai pubblici uffici per anni dieci.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo se il soggetto reo o complice appartiene alla pubblica amministrazione.